

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA
N° <u>7501/10</u>
Fasc. N° <u>1605/07</u>
Cron. N° <u>5509</u>
Rep. N° <u>11856</u>

In persona dei magistrati:

Dott. Vincenzo Toscano

Presidente

Dott. Rossana Zappasodi

Giudice relatore

Dott. Francesco Rizzi

Giudice

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1605/2007 R.G.

avente per oggetto: intermediazione finanziaria

Promossa da:

D. [REDACTED] R. [REDACTED] e D. [REDACTED] V. [REDACTED], elettivamente domiciliati in Torino, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che li rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE ATTRICE -

contro

[REDACTED] S.p.A., elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'Avv. Teresa Besostri Grimaldi che la rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE CONVENUTA -

Udienza collegiale: 3 dicembre 2010

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE

In via preliminare rigettare le avversarie istanze in rito e la tardiva eccezione ex art.

1227 c.c., ferme le istanze istruttorie,

nel merito, previo rigetto della domanda riconvenzionale,

accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza del contratto quadro per a

negoziazione del 9.1.97.

Accertare e dichiarare la nullità dell'operazione di negoziazione di titoli Argentina per i motivi di cui in atti.

In via gradata, annullare le operazioni di negoziazione di titoli Argentina per cui è causa per i motivi in atti esposti e per quant'altro potrà essere ritenuto di giustizia.

In via ulteriormente gradata, dichiarare risolti per grave inadempimento le operazioni relative alla negoziazione dei titoli Argentina con ██████████

S.p.A..

In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità a qualsiasi titolo di ██████████ S.p.A. per il danno sofferto da parte attrice.

Per l'effetto, in accoglimento di qualsiasi delle domande di cui ai precedenti punti, condannare ██████████ S.p.A. al pagamento in favore dei signori D ██████████

R ██████████ e D ██████████ V ██████████ della somma di euro 107.000,00 o altra diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, spese, rivalutazioni e cedole non percepite.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre Iva, Cpa e contributo forfetario.

PER PARTE CONVENUTA

0.it

Voglia il Giudicante III.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso,

in rito:

a. dichiarare la decadenza di parte attrice da qualsiasi domanda, modificazione o precisazione di domanda, eccezione, modificazione o precisazione di eccezione, istanza istruttoria o produzione documentale che abbia formulato o compiuto oltre i termini di decadenza previsti dalle norme del decreto legislativo n. 5/2003 e sulle quali la Banca reitera di non accettare il contraddittorio; in particolare previa

declaratoria di inammissibilità, nullità delle domande, modificazioni o precisazioni di domande, eccezioni, modificazioni o precisazioni di eccezioni, istanze istruttorie formulate da parte attrice con la memoria di replica ex art. 6 D.lgs 5/2003 notificata il 22.10.2007, essendo state formulate da parte attrice nella prima memoria di replica senza essere indotta dalla necessità di difesa su riconvenzionali od eccezioni

formulate nella comparsa di costituzione, e comunque previa reiezione nel merito delle domande/eccezioni/istanze istruttorie tutte introdotte in giudizio in quanto inammissibili, improponibili, tardive, incompatibili con i comportamenti posti in essere da parte attrice e comunque in quanto infondate;

b. ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 del citato decreto legislativo, considerare pacifiche e quindi non abbisognevole di prova tutte le circostanze di fatto addotte dalla convenuta che non siano state espressamente contestate dagli attori;

c. disporre la riunione della presente causa R.G. 1605/2007 alle cause R.G. 1287/2007 e 1300/2007 sussistendo parziale connessione soggettiva e comunanza di questioni, ovvero in subordine, disporre la trattazione congiunta;

d. dichiarare la nullità delle domande di annullamento e di risoluzione della "operazione di negoziazione di titoli argentina", mandando assolta XXXXXXXXXX

it

s.p.a. (già ██████████ s.p.a.) da ogni avversaria richiesta;

in via principale, nel merito, previo ogni più opportuno accertamento e ferme le istanze istruttorie, respingere in quanto infondate tutte le domande proposte dai sig.ri D'██████████ R██████████ e D'██████████ V██████████ nei confronti di ██████████ s.p.a. (già ██████████ S.p.A.), assolvendo, con la miglior formula dalle stesse la concludente;

nella denegata ipotesi in cui si accogliessero le domande degli attori di

inesistenza/nullità o annullamento o risoluzione "della operazione di negoziazione di titoli Argentina", conteggiarsi in detrazione dall'unico saldo contabile dei rapporti di dare ed avere tra le parti i titoli e/o il loro valore, le cedole maturate, oltre interessi e rivalutazione dal momento dell'accredito sul conto corrente (paragrafo 21 della comparsa di risposta); in ogni caso ridurre l'importo di quanto

richiesto a titolo di danno patrimoniale tenendo conto di quanto esposto dalla convenuta anche sul quantum ed in base all'art. 1277 I comma c.c. e respingere, con la miglior formula, ogni richiesta di altri risarcimenti (par. 19, 20 e 21 della comparsa di risposta);

in subordine ed in via se del caso riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di accogliere la domanda di parte attrice di nullità/inesistenza del contratto quadro e laddove esso fosse per qualunque verso affetto dal vizio denunciato, condannare i sig.ri D'██████████ R██████████ e D'██████████ V██████████ alla restituzione di tutti i valori mobiliari acquistati in virtù di quel contratto, a far data dalla prima operazione e fino alla data dell'emananda sentenza, e/o del loro controvalore, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ed alla restituzione di tutte le cedole ed interessi maturate sui medesimi, oltre interessi e rivalutazione.

it



In ogni caso, col favore delle spese di lite con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali previsto dall'art. 14 della Tariffa Forense approvata con D.M. 8 aprile 2004 n. 127.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Gli attori, premettendo di non possedere "alcuna esperienza in materia di strumenti finanziari" e per questo di essersi "sempre affidati alla professionalità dei funzionari della Banca", si dolgono sotto svariati profili che la convenuta avrebbe violato gli obblighi previsti *ex lege* in capo agli intermediari, specie in occasione di alcuni acquisti di obbligazioni Argentina, e precisamente:

- in data 28.1.1998, di obbligazioni Argentina 8,75% per € 25.000,00 di valore nominale,

- in data 4.9.1998, di obbligazioni Argentina 8,125% in ECU per € 55.000,00 di valore nominale,

- in data 25.3.1999, di obbligazioni Argentina 15% S/D8% per € 12.000,00 di valore nominale,

- in data 1.9.1999, di obbligazioni Argentina 8,5% 99/04 per € 15.000,00 di valore nominale.

2. In citazione parte attrice lamenta innanzitutto l'inesistenza/nullità del contratto quadro, sostenendo di non averlo mai sottoscritto e di non averne ricevuto copia dalla banca, nonostante le preve richieste inoltrate ed eccependo "in prevenzione" la difformità dall'originale di una eventuale copia che la convenuta avesse poi prodotto.

Parte convenuta, nel costituirsi, ha prodotto in originale copia del contratto di negoziazione stipulato dagli attori in data 9.1.1997 (doc. 2) dell'allora ██████████

CASO.it

S.p.A., poi confluita in ██████████ S.p.A., oltre che svariata documentazione inerente agli acquisti in contestazione.

In memoria ex art. 6 L. n. 5/2003 (depositata in seguito alla rimessione in termini operata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 321/2007), gli attori, preso atto della produzione, hanno peraltro eccepito la "inefficacia" del contratto quadro prodotto, in quanto prima degli acquisti per cui è causa, esso non sarebbe stato rinnovato in conformità alle nuove norme in tema di intermediazione

introdotta nel 1998.

L'assunto, oltre che inammissibile, non è neppure fondato.

Invero, la deduzione di nullità sotto tale specifico profilo non risulta neppure ipotizzata in sede di citazione, ove gli attori si dolgono dell'assenza *tout court* del contratto assumendo di non averne mai sottoscritto alcuno. Del resto, che essi ne

avessero richiesto invano una copia in una fase preprocessuale, non li esime certo dalla responsabilità conseguente al fatto che, invece, essi avevano sottoscritto il contratto in questa sede prodotto (posto che non ne è stato operato alcun disconoscimento) e pertanto avrebbero dovuto almeno ricordare tale circostanza.

In ogni caso, nel merito, la norma di mero rango regolamentare di cui alla Delibera Consob 1.3.2000 n. 12409 prevede unicamente l'obbligo degli intermediari di adeguarsi agli obblighi derivanti dalle integrazioni di cui all'art. 30 secondo comma della Delibera Consob 1.7.1998 n. 11522 (tra cui l'individuazione del contenuto dei contratti di negoziazione da stipulare per iscritto) "entro sei mesi" dalla sua entrata in vigore, termine poi spostato a seguito della Deliberazione Consob 6.9.2000 n. 12716 al 31.12.2000. Va quindi preso atto che nessuna delle quattro operazioni di cui gli attori si dolgono è stata effettuata nella vigenza del suddetto regolamento.

Osserva in ogni caso il Collegio, che avuto riguardo alla irretroattività delle norme regolamentari ed alla ininfluenza sulla norma di legge previgente, non potendosi configurare un vizio di forma sopravvenuto, della eventuale violazione dell'obbligo di adeguamento così previsto non potrebbe comunque conseguire alcuna nullità.

3. Ulteriore profilo di doglianza attiene all'assenza di forma scritta dei singoli ordini di acquisto delle obbligazioni Argentina.

Anche questa doglianza è infondata.

Innanzitutto, va precisato che solo l'ordine relativo al primo dei quattro acquisti per cui è causa (quello del 28.1.1998), non è stato prodotto (cfr. doc. n. 3, 6, 8 e 9).

In ogni caso, osserva il Collegio che la disciplina vigente prescrive la forma scritta *ad substantiam* esclusivamente per la stipulazione dei "contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori" ovvero del solo contratto

quadro. Del resto, se tale prescrizione fosse riferita anche ai singoli ordini rischierebbe di pregiudicare l'interesse (dei singoli investitori) alla velocità degli scambi. Nel senso detto si pone, oltre alla disposizione citata del TUF, anche il fatto che l'art. 30 del Reg. Consob preveda, tra i contenuti che deve avere il contratto quadro, l'indicazione delle "modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni": in tal modo, infatti, ribadisce la disponibilità delle parti in ordine alla individuazione della forma con la quale dovranno essere stipulati i successivi singoli contratti di negoziazione e che pertanto non può essere quella scritta *ad substantiam*. A ciò si aggiungono nella medesima direzione le considerazioni variamente argomentabili ex art. 60 Reg. Consob in relazione ai meri obblighi di attestazione e registrazione degli ordini volti a fornire un supporto meramente probatorio in favore della clientela e così consentire a quest'ultima la

ricostruzione dell'attività svolta dall'intermediario.

Nel contratto quadro stipulato *inter partes* in data 9.1.1997 e prodotto da parte convenuta sub doc. 2, l'art. 1 espressamente prevede che gli ordini siano "conferiti di norma per iscritto", aggiungendo: "qualora gli ordini siano impartiti telefonicamente, ne fa piena prova la relativa annotazione sui registri dell'Azienda di credito". Tale formulazione, quindi, esclude che nel caso in esame le parti si siano volute vincolare al rispetto di una stipulazione esclusivamente in forma scritta dei singoli ordini.

A tutto ciò in ogni caso si aggiunge il fatto decisivo che, come affermato da autorevole giurisprudenza di legittimità, il singolo ordine non riveste in sé natura contrattuale autonoma, ma meramente esecutiva del mandato in relazione alle singole operazioni di investimento (cfr. Cass. S.U. 19.12.2007 n. 26724 e Cass. 29.9.2005 n. 19024).

4. Gli attori allegano, poi, una serie di violazioni del TUF da parte della banca convenuta, ritenendo che tali condotte determinino come conseguenza, in via graduata, la nullità o l'annullamento o la risoluzione o il mero inadempimento con i relativi obblighi risarcitori.

██████████ S.p.A., succeduta a ██████████ S.p.A., contesta tale allegazione ritenendo che D██████████ R██████████ fosse operatore qualificato e che, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli art. 23 TUF e art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/98, l'intermediario era esonerato dall'osservanza di varie condotte tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del medesimo regolamento, della cui violazione gli attori si dolgono.

L'assunto è fondato.

it

Va precisato che il quadro normativo di riferimento per gli acquisti per cui è causa varia, posto che per il primo era ancora applicabile l'art. 11 Reg. Consob n. 8850/1994, poi abrogato, appunto, dal citato Reg. Consob n. 11522/1998.

Entrambe le norme risultano peraltro del tutto analoghe ai fini di causa.

L'art. 11 Reg. Consob n. 8850/1994 prevede che per operatori qualificati si intendano, tra gli altri, anche *"le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 3 comma 2 lett. b) della legge n.*

1/1997", norma che riconosce tali requisiti anche agli amministratori, direttori generali e i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza che abbiano svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o in società di intermediazione mobiliare.

Analogamente, il secondo comma del citato art. 31 Reg. Consob il quale, tra gli altri, prevede: *"per operatori qualificati si intendono ... le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare..."*. L'art. 13 comma 1 del TUF prevede che *"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB"*.

Tale regolamento risulta emanato, appunto, con D.M. 11.11.1998 n. 468, il quale all'art. 1 indica i requisiti di professionalità suddetti e tra di essi si rinviene quello

di "persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di ...b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM, della SGR o della SICAV".

Risulta documentato (doc. 2 bis, 3, 6, 8 e 9) e non specificamente contestato in causa (oltre che confermato anche dai testi escussi), il fatto che D. [REDACTED] R. [REDACTED] avesse sempre personalmente operato nel rapporto qui in esame e che egli

all'epoca, dopo essere stato, a partire dal 1991, direttore di varie filiali della [REDACTED], ricoprì dal 1997 per la medesima banca il ruolo di vice direttore dell'area Milano provincia nord, la quale comprendeva almeno 15 filiali tra cui anche quella di [REDACTED], presso cui era stato trasferito il rapporto contrattuale qui in esame.

Nel ricoprire tali funzioni, quindi, D. [REDACTED] R. [REDACTED], in forza della presunzione indicata nelle disposizioni normative citate, aveva maturato doverose e precise cognizioni in ordine al settore finanziario e degli investimenti rispetto ai quali, nell'ultimo anno, aveva anche il compito di impartire "le direttive sia sugli obiettivi di investimento e sulla commercializzazione dei prodotti bancari e sia sui profili commerciali" (capo 6 confermato da entrambi i testi escussi).

A ciò si aggiungono poi le eloquenti dichiarazioni rese dal teste P. [REDACTED] T. [REDACTED]:
"all'epoca il D. [REDACTED] era un vice capo area e coordinava delle filiali di zona (12 o 15 filiali circa) e lui era il referente con l'Area che era la struttura superiore della filiale. Era un itinerante e controllava l'aspetto commerciale e fiduciario (nella delibera di fidi) con autonomie anche deliberative e controllava l'aspetto di vendita dei prodotti di investimento ... Sono a conoscenza che il signor D. [REDACTED]

caso.it

da Torino si era spostato nella nostra area della zona di Milano e per il buon rapporto con il direttore della filiale aveva acceso o trasferito dei conti personali e dei suoi familiari cui erano legati dei depositi (che non ricordo se erano stati spostati da Torino), ma so che dalla nostra filiale operava e ci dava istruzioni su che cosa investire. Aveva la firma su questi rapporti e quindi operava direttamente, essendo diventato un cliente della filiale. Le disposizioni che impartiva erano da lui ragionate e da lui decise ... Aveva le sue convinzioni ed era lui che forniva a me

e ai gestori le indicazioni commerciali da tenere in merito ai prodotti finanziari ... dava delle disposizioni ben precise e comunque dicendo che erano titoli ad alto rendimento e di conseguenza appetibili e dicendo questo, dava disposizioni certe e sicure motivando il perchè riteneva conveniente quell'acquisto e dicendo che secondo lui era un buon titolo ... non si era a conoscenza di queste caratteristiche

delle obbligazioni Argentina, ma solo che si trattava di un paese emergente, che pagava certi tassi anche per un grado di rischio maggiore, ma il problema è sorto con il default dello stato argentino nel 2001. Le informazioni che avevamo in allora (1998-1999) non lasciavano presagire il default. Essendo un paese emergente sapevamo che aveva un grado di rischio maggiore ed erano classificati con rating analogo a quello delle obbligazioni del Messico, Brasile ecc.: la banca dava delle informazioni in relazione a studi specifici che eseguiva sulle varie tipologie di Paesi dicendo come andava l'economia, quale fosse il rating attribuito a questi paesi, dicendo quali erano le notizie per le quali ad esempio Moody's assegnava un certo rating ecc. Nello specifico mi ricordo che era stato segnalato anche l'aspetto di avvicendamento politico del Presidente dell'Argentina. Queste erano informazioni disponibili per tutti gli addetti della banca e quindi anche del

it



D [REDACTED]".

Risulta, pertanto, senz'altro smentito il fatto, affermato in citazione, che D [REDACTED] R [REDACTED] non possedesse alcuna esperienza in materia di strumenti finanziari, posto che, invece, l'aver ricoperto il ruolo direttivo di varie filiali per diversi anni prima degli acquisti in esame e il fatto di essere vice direttore area (e quindi il diretto responsabile anche della filiale presso cui aveva richiesto di effettuare gli acquisti sopra descritti), consente di rinvenire in capo ad esso i suddetti requisiti di

operatore qualificato. Va poi precisato che di tali requisiti nel caso in esame non vi era alcun bisogno di apposita "documentazione scritta", posto che essa era già in possesso dell'intermediario stesso.

Neppure è stato in alcun modo provato che gli attori si fossero "sempre affidati alla professionalità dei funzionari della Banca", posto che, invece, i testi esposti hanno

confermato che si era occupato delle decisioni di investimento sempre e solo D [REDACTED] R [REDACTED], cui evidentemente il fratello aveva conferito ampia delega anche per suo conto, e che questi non aveva mai richiesto alcun consiglio ai dipendenti della filiale, che si limitavano ad eseguire le sue precise richieste di investimento. In tal modo, seppure dovesse ritenersi necessaria la stipulazione per iscritto del contratto quadro limitatamente al rapporto instaurato con D [REDACTED] V [REDACTED] (in relazione al quale si è già detto sub n. 2), l'osservanza delle condotte informative prescritte ex art. 27, 28 e 29 Reg. Consob in ordine alle singole negoziazioni per cui è causa, era invece esonerata nei confronti di un operatore qualificato, quale era D [REDACTED] R [REDACTED] che aveva disposto personalmente gli acquisti per cui è causa.

Le domande attoree devono pertanto essere rigettate.

Alla soccombenza segue l'obbligo degli attori al rimborso delle spese del giudizio che si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo, esclusi gli esposti non documentati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione Prima Civile,

respinta ogni contraria istanza eccezione o deduzione,

- rigetta le domande proposte da D. [redacted] R. [redacted] e D. [redacted] V. [redacted]

contro [redacted] S.p.A.;

- condanna D. [redacted] R. [redacted] e D. [redacted] V. [redacted] a rimborsare a [redacted] S.p.A. le spese del giudizio che liquida in € 2.310,00 per diritti ed € 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e le successive occorrente.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 3 dicembre 2010.

Il Giudice estensore
Flaminio Jaffaroli

Il Presidente
[Signature]

Minuta consegnata in Cancelleria
in data _____

[Signature]

TRIBUNALE DI TORINO
DEPOSITO
Torino, 15 DIC. 2010

IL CANCELLIERE
[Signature]

IL CANCELLIERE
[Signature]